



Città di Modica

***Regolamento comunale***

***per l’applicazione del canone per***

***l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)***

PARTE I - Previsione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Concessioni

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo

Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Art. 6 - Istruttoria

Art. 7 - Conclusione del procedimento

Art. 8 - Rilascio della concessione

Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione

Art. 10 - Principali obblighi del concessionario

Art. 11 - Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.

Art. 12 - Decadenza dalla concessione

Art. 13 - Subentro nella concessione

Art. 14 - Rinnovo della concessione

Art. 15 - Anagrafe delle concessioni

Art. 16 - Occupazioni d'urgenza

PARTE II - Disciplina del canone di concessione

Art. 17 - Oggetto del canone

Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

Art. 19 - Durata delle occupazioni

Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale

Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base

Art. 22 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

Art. 23 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

Art. 24 - Criteri ordinari di determinazione del canone

Art. 25 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 26 - Agevolazioni/Esenzioni

Art. 27 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 28 - Sanzioni

Art. 29 - Omesso, parziale o ritardato pagamento

Art. 30 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 31 - Funzionario responsabile

Art. 32 - Disciplina transitoria

Art. 33 - Abrogazioni

PARTE I

Previsione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta i principi e criteri direttivi della disciplina dei tributi ed entrate locali, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 163 del 16 novembre 1998.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) II procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:

* occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
* occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
* occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
* occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
* occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni:

G) disciplina transitoria.

2. Quando nel presente regolamento vengono utilizzate le espressioni “suolo pubblico”, e “spazio pubblico”, si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 2

Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione,la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui agli artt. 16 e 27-bis della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale***/***partita IVA;

b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

e) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

g) Per le attività previste dall'art. 22, lettera «B», punto 6”***,*** che non presentano alcun cambiamento oggettivo e soggettivo rispetto alla concessione dell'anno precedente, l'utente può chiedere l'immediato nulla-osta per l'occupazione medesima del suolo pubblico, mediante apposita dichiarazione, salvo successivo controllo delle autorità competenti che ne attesti la regolarità;

h) il nulla osta di eventuali frontisti;

i) relazione tecnica e planimetria stato di fatto e stato di progetto dell’area richiesta in scala 1:200;

l) la documentazione prevista dal regolamento dehors;

m) copia del documento di identità titolare/legale rappresentante (in corso di validità);

La mancata veridicità e la non corrispondenza dei requisiti richiesti o la discordanza dei dati dichiarati da parte del richiedente, è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 28, comma 2, lettera "B", del presente Regolamento.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. In sostituzione di detti documenti può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

2-bis. Per la richiesta di passi carrabili non occorre presentare i documenti di cui alle lettere h), i), l) del comma 1, fatta salva l’esatta individuazione del sito con indicazione puntuale dell’indirizzo completo di numero civico e dati catastali dell’immobile oggetto della concessione richiesta.

2-ter. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere nulla osta del proprietario o dell’amministratore dell’immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell’edificio, eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio della concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, è stabilito, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in giorni. 30 (trenta).

2-bis. Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio della concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico agli operatori commerciali ambulanti che intendono svolgere la loro attività nei modi previsti dalle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo b) è stabilito in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge regionale 1° marzo 1995, n. 18, in giorni.90 (novanta).

2-ter. Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio della concessione per l'occupazione permanente del suolo pubblico è stabilito, in conformità a quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in giorni.90 (novanta).

2-quater. Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio della concessione per l'occupazione permanente del suolo pubblico agli operatori commerciali su aree pubbliche è di giorni 90 (novanta), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge regionale 1° marzo 1995, n. 18.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

1-bis. L’istruttoria delle domande di concessione è effettuata in apposita Conferenza di Servizi ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di procedimento amministrativo.

1-ter. La Conferenza è composta da rappresentanti dei seguenti Servizi, per quanto di propria competenza:

- Urbanistica e Assetto del Territorio;

- Polizia Municipale;

- Verde Pubblico (se la richiesta di occupazione riguarda giardini e aree verdi);

- Ambiente (se la richiesta di occupazione richiama competenze di tale Servizio)

1-quater. Qualora nel corso dell’istruttoria emergano aspetti di competenza di altri Uffici dell’Amministrazione e/o altri Enti ritenuti necessari al fine della conclusione del procedimento, la Conferenza è integrata da altri componenti.

1-quinquies. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi ha aderito ad un piano di rateazione e sia in regola con il versamento delle rate concordate, nell’osservanza del piano stabilito.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo notifica dei messi comunali/tributari.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'ari. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 8

Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

1. marca da bollo;
2. spese di sopralluogo, ove effettuato;
3. deposito cauzionale.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche nei casi in cui possono derivare dall'occupazione prevedibili danni al suolo. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 8 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

2-bis. Alla scadenza del periodo di occupazione del suolo il responsabile del procedimento, previo sopralluogo tecnico, dispone lo svincolo del deposito e la restituzione della somma, o, nel caso di accertati danni al suolo, trattiene la somma per il ripristino dello stato quo ante, riservandosi di richiedere all'interessato eventuale integrazione della somma ove questa non dovesse rivelarsi congrua in relazione alle spese da sostenere per l'esecuzione dei relativi lavori.

2-ter. Il deposito cauzionale può consistere in una assicurazione fideiussoria. Per le modalità di costituzione si osservano le norme vigenti in materia.

3. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Entrate previo versamento del canone.

4. Il Settore Entrate è responsabile dell'applicazione e riscossione del canone.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

• la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari)dell'occupazione;

• la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

• gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. I1 concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvedere a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione.

3. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

4. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

5. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:

1. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
2. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
3. mancato o parziale versamento del canone alle scadenze della rateizzazione ove applicata.

Art. 13

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

1-bis. La richiesta di rinnovo deve contenere espressa dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di aver assolto agli oneri relativi all’occupazione di suolo pubblico per gli anni precedenti, fatte salve le verifiche dell’Ufficio in ordine alla veridicità della dichiarazione medesima.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall’art. 4 del presente regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di ~~15~~ 45 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

4-bis. Non si procederà al rinnovo della concessione se non risultano assolti tutti gli adempimenti di cui ai commi precedenti. Il mancato pagamento del canone, ancorché parzialmente, riferito a precedenti concessioni costituisce causa ostativa per il rilascio di una nuova concessione.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

1-bis. È istituito il «Registro delle concessioni di occupazione di suolo pubblico» ove annotare, in ordine cronologico, il rilascio dei provvedimenti COSAP.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione alla Polizia Municipale e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

Disciplina del canone di concessione

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, nonché su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni temporanee con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi o poste a fronte di esercizi pubblici commerciale e artigianali.

3-bis. Per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 3 (tre) categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

elenco delle aree e degli spazi pubblici

appartenenti alla I categoria

strade di notevole rilevanza con valenza di natura commerciale

vedi allegato “A”

elenco delle aree e degli spazi pubblici

appartenenti alla II categoria

vedi allegato “B”

elenco delle aree e degli spazi pubblici

appartenenti alla III categoria

strade che non rientrano nella due precedenti categorie

vedi allegato “C”

1-bis. Gli aggiornamenti degli elenchi di cui al comma 1 saranno disposti dalla Giunta Municipale sentiti gli uffici comunali preposti.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

Occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici la tariffa giornaliera base (TGB) al metro quadrato o metro lineare è determinata dalla Giunta Municipale.

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, il canone è comunque calcolato per l’intera giornata. Per le occupazioni di durata inferiore a 12 ore si applica un moltiplicatore di 0,75 sull'importo giornaliero. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:

a) del 30% se è occupata un'area di parcheggio, una corsia di marcia ovvero un controviale;

b) del 50% se è interrotto un senso di marcia;

c) del 100% se l'occupazione comporta la chiusura della strada;

d) del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza.”

Occupazioni permanenti.

3. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua base (TAB) per metro quadrato o lineare è determinata dalla Giunta Municipale.

4. Le tariffe del presente Regolamento sono aggiornate con apposito atto di Giunta Comunale entro i termini stabiliti dalla Legge per l’approvazione del bilancio di previsione.

TASSA RIFIUTI GIORNALIERA.

5. Per l’applicazione della tassa rifiuti si richiama l’art. 47 del Regolamento IUC.

6. Tutte le utenze che producono rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla occupazione o detenzione, con o senza autorizzazione, ~~di locali~~ ed occupazioni di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio date in concessione temporanea con durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili debbono corrispondere la tariffa giornaliera.

7. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50% ~~delle parti variabile e fissa della tariffa~~. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella categoria con voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Oltre tale periodo massimo, se prosegue l’occupazione si applica la tariffa annuale.

8. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico contestualmente al COSAP secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

9. In caso di occupazione abusiva si provvederà anche al recupero del tributo evaso.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.

11. In caso di occupazione abusiva, la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 22

Particolari tipologie e criteri di determinazione

della relativa superficie.

A ) Occupazioni permanenti.

1) Passi carrabili.

1.1 Definizione . Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

1.2 La presenza di manufatti che agevolano l’accesso al suolo pubblico costituiscono di fatto passi carrabili e come tali soggetti a richiesta di concessione con successivo rilascio, ove ricorrano le condizioni di legge, della concessione previo pagamento del canone.

1.3 Diversamente il manufatto deve essere rimosso a cura e spese del proprietario pena in difetto l’applicazione delle sanzioni di legge e regolamentari per occupazione abusiva.

1.4 L’accesso carrabile a raso per il quale è richiesto il divieto di sosta è soggetto, ancorché in assenza di manufatti, al pagamento del COSAP e, pertanto, deve essere munito di concessione previo pagamento del canone.

1.5 La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione.

1.6 Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo.

1.7 Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

1.8 La tariffa per i “passi carrabili” e per gli “accessi carrabili” è unica senza tener conto della tabella di classificazione delle strade e piazze.

1-bis. Accessi carrabili

1-bis.1 Sono da considerarsi accessi carrabili o accessi a raso quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un 'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

1-bis.2 Per poter essere autorizzati gli accessi sulle strade comunali devono possedere le caratteristiche previste dall'art.45 del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

1-bis.3 L'Ente si riserva di negare la concessione per nuovi accessi, nel caso ritenga che la loro realizzazione possa pregiudicare, viste le caratteristiche della Strada, la sicurezza e la fluidità della circolazione, e ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme dettate dal Codice della Strada.

1-bis.4 Nel caso che più proprietà immobiliari si servono di un unico accesso carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli utenti in rapporto proporzionale all'unità che dall'uso del passo/accesso riceve ciascuno di essi.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

2.1 Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che detta criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

2.2 Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

3.1 Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

3.2 Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

4.1 Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

4.2 Dette aree di mercato sono le seguenti:

- Mercato ortofrutticolo;

- Mercato zootecnico.

4.3 Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “*Norme in materia di commercio su aree pubbliche*”, e relativo regolamento di esecuzione.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

5.1 Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

5.2 Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) Occupazioni temporanee.

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1.1 Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, del presente regolamento per le tende solari.

1.2 È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

2.1 Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'amministrazione, la superfìcie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 10 (dieci), corrispondente al singolo posto-auto.

2.2 Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.

2.3 L'Amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

2.4 Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati periodici (settimanali/quindicinali/mensili)

3.1 Per i mercati periodici (settimanali/quindicinali/mensili) la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3.2 Le ditte per le quali si configura una situazione debitoria in ordine al pagamento del COSAP non potranno accedere alle aree mercatali sino a quando non avranno regolarizzato la propria posizione.

3.3 I posti non occupati vengono assegnati dalla Polizia Municipale solo agli operatori commerciali titolari di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o di tipo B che esibiscono la ricevuta del pagamento del Cosap con le modalità e per gli importi vigenti tempo per tempo indicando nella causale “Cosap giornaliera”.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

4.1 Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione.

5) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, impalcature, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone è calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

6) Sono stagionali le attività commerciali inerenti all'occupazione di suolo pubblico per un periodo non superiore a mesi sei.

C - Disciplina della occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di pubblici esercizi ed artigiani del settore alimentare.

1. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico mediante l’installazione di arredi di conforto per la cittadinanza che usufruisce dei servizi di somministrazione e/o vendita da parte dei pubblici esercizi e di artigiani del settore alimentare, sono temporanee e sono regolate dalle seguenti disposizioni nel rispetto della disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande e della normativa in materia igienico-sanitaria.

2. È consentita l’occupazione di suolo pubblico esclusivamente mediante le seguenti installazioni: piani di appoggio (altezza minima cm. 100 - tavolini a fungo che consentono la consumazione dei pasti in piedi) nonché sedute non abbinabili, nel senso che l’utilizzo congiunto della seduta e del piano d’appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti). Sono espressamente escluse: sedie, tavoli, panchine e arredi similari. È consentito collocare: cestini raccoglitori di rifiuti, fioriere o altri contenitori similari, ombrelloni o altre attrezzature immediatamente amovibili anche di copertura dalle intemperie ed altre analoghe attrezzature di servizio. La collocazione di arredi diversi da quelli consentiti costituisce violazione della concessione e sarà sanzionata a norma di regolamento come occupazione abusiva.

3. Le citate installazioni dovranno essere specificamente indicate nella domanda di concessione di suolo pubblico con dettagliata descrizione delle loro caratteristiche (dimensioni, forma, materiale), del loro colore, della loro ubicazione, in conformità alle “Norme per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche del Centro storico e dei quartieri storici per ristoro all’aperto de hors ai sensi dell’art. 52del Codice dei beni culturali e del paesaggio”, approvare con deliberazione Consiliare n. 84 del 20 settembre 2018.

4. I manufatti realizzati devono essere di facile rimozione e di materiale consono al luogo di utilizzo ed, in ogni caso, prima del rilascio della concessione occorre esprimere una valutazione sulla qualità di arredi e di suppellettili da parte del competente Settore Urbanistica – Ufficio del Centro Storico.

5. Le installazioni, una volta autorizzate e salvi i diritti dei terzi, saranno eseguite a cura ed a spese del richiedente e dovranno essere ubicate nello spazio prossimo o antistante il locale di esercizio dell’attività nel rispetto comunque delle norme del codice della strada e ferme restando le norme di carattere igienico sanitarie.

6. Le attività del settore alimentare non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:

1. potranno garantire il servizio di pubblica utilità rivolto alla generalità della cittadinanza, collocando fioriere e altre attrezzature inidonee a configurare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
2. non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività similare, anche realizzata in forma indiretta;
3. non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale;
4. dovranno esporre, in luogo ben visibile dall’esterno del locale, un cartello con l’indicazione “non si effettua servizio ai tavoli” o altra similare indicazione.

7. È severamente vietato effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nell’area autorizzata ma è consentita la semplice consumazione all’esterno dei prodotti acquistati all’interno dell’attività commerciale, artigianale o attività produttiva di gelateria e pasticceria.

8. I soggetti titolari delle concessioni dovranno:

1. provvedere alla pulizia delle attrezzature e dell’area concessa con periodicità adeguata a garantire il rispetto dell’igiene e del decoro;
2. prevedere la collocazione di raccoglitori di immondizie (cestini, posacenere, ecc...) in misura adeguata alle esigenze della clientela;
3. garantire l’accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità fisiche anche modificando temporaneamente la collocazione delle attrezzature.

9. È consentito occupare il suolo pubblico o area privata ad uso pubblico dall’orario di apertura dell’esercizio stesso sino alla sua chiusura.

10. Tutti gli elementi per l’occupazione di suolo pubblico devono essere smontabili, facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico e devono essere rimossi prima della chiusura dell’esercizio.

11. L’installazione di elementi per l’occupazione di suolo pubblico non deve recare pregiudizio o pericolo per la pubblica e privata incolumità.

12. Per il procedimento di concessione e per quanto non previsto nel presente documento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

13. La domanda di concessione dovrà essere integrata con espressa dichiarazione attestante che:

* 1. nell’area, adibita esclusivamente al consumo sul posto del prodotto venduto, utilizzando materiale a perdere, non sarà effettuata nessuna forma di somministrazione e/o servizio al pubblico da parte del personale
  2. che al termine dell’orario previsto per l’attività esterna e durante la chiusura dell’attività le attrezzature saranno adeguatamente e ordinatamente collocate in modo da impedirne l’utilizzo;
  3. di essere a conoscenza che tutte le occupazioni di suolo prevedono il rispetto delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti urbani;
  4. di essere a conoscenza che nell'area di occupazione autorizzata per la consumazione esterna è vietata qualsiasi forma di pubblicità, propria e/o di terzi, compresa l’apposizione di denominazione e marchi dei prodotti utilizzati su arredi, strutture, delimitazioni, coperture, attrezzature.

14. È vietata l'effettuazione di intrattenimento musicale e qualsiasi altra diffusione sonora che possa configurare disturbo della quiete pubblica.

15. la superficie di occupazione di suolo pubblico concedibile è di norma pari alla superficie interna del locale e non potrà , comunque, superare la misura massima di mq 50,00 (cinquanta/00).

Art. 23

Tabella dei coefficienti di valutazione economica

per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

1. In riferimento alle concessioni di occupazione temporanea e permanente sono previsti i seguenti coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria di cui all’art. 22 in relazione alla classificazione delle aree di cui all’art. 20:

- 1,40 per le aree e gli spazi pubblici appartenenti alla 1^ categoria;

- 1,20 per le aree e gli spazi pubblici appartenenti alla 2^ categoria;

- 1,00 per le aree e gli spazi pubblici appartenenti alla 3^ categoria;

Art. 24

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:

TAB x metri quadrati o lineari.

2. Per le occupazioni permanenti, il canone e dovuto per l'intero anno solare. Per il primo anno di occupazione il canone e determinato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione; il primo mese viene, in ogni caso, computato per intero indipendentemente dalla data di decorrenza della concessione.

3. La misura complessiva del canone per le occupazioni temporanee è determinata come segue:

TGB x metri quadrati o lineari x giorni di occupazione.

4. Per le occupazioni temporanee il canone e dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell’arco della giornata.

5. Se l’occupazione, sia temporanea sia permanente, interessa aree di parcheggio a pagamento («zone blu») alle tariffe applicate va aggiunto il 40% dell’importo corrispondente al mancato introito derivante dagli stalli di sosta coperti dall’area della concessione.

Art. 25

Criteri particolari di determinazione del canone

occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata dalla Giunta Municipale in sede di approvazione annuale delle tariffe.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46.

3. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

4. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato rivalutando la tariffa per utente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

4-bis. Le occupazioni oggetto del presente articolo sono, altresì, soggette alla applicazione del canone di concessione non ricognitorio di cui al regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 30 del 30 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26

Agevolazioni/Esenzioni

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa.

2. Le convenzioni di cui al 1° comma devono essere congruamente motivate e rispettare i principi di imparzialità, equità e trasparenza nei confronti della generalità degli utenti.

3. II canone, come determinato dall’art. 24 del presente regolamento, è ridotto:

a) per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 40%;

b) lettera cassata

c) per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 50%.

3-bis. Coloro che avviano in forma stabile e non stagionale, attività nell’ambito del commercio, dell’esercizio di arti e professioni nella frazione di Marina di Modica possono accedere ai benefici di cui alla deliberazione della G.M. n. 98 del 20 aprile 2017 e successive modifiche ed integrazioni con le indicazione contenute nella deliberazione di G.M. n. 149 del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 27

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria del comune;

b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;

e) mediante sistema bancario;

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di concessione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori ad € 400,00 (quattrocento/00) il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, con cadenza mensile con rate di pari ammontare di importo unitario non inferiore ad € 100,00 (cento/00), di cui la prima deve essere pagata all’atto del rilascio della concessione e le successive nei mesi successivi sino alla concorrenza dell’importo dovuto.

3-bis. Il periodo di cui al comma 3 non può, comunque, eccedere la durata della concessione. Il mancato rispetto dei pagamenti comporta la decadenza dalla agevolazione e l’Ufficio richiede il pagamento dell’intero importo residuo maggiorato delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3-ter. Il pagamento con le modalità di cui ai precedenti commi è gravato degli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo nonché delle spese di istruttoria da pagare in uno alla prima rata.

3-quater. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di tre rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il debito non può più essere rateizzato.

3-quinquies. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano insolvenze nei confronti del Comune da parte del soggetto interessato per pagamenti COSAP, anche su altre aree, ovvero di precedenti rateizzazioni non ancora estinte. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.

Art. 28

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui al all'articolo 63 del D. Lgs. 446/1997.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dal D. Lgs 446/1997 e s.m.i. e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.

Art.29

Omesso, parziale o ritardato pagamento

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50% dell'importo dovuto.

2. Per tardivo pagamento si intende il pagamento effettuato oltre la scadenza indicata nell'atto di concessione o delle scadenze indicate dal presente regolamento in materia di rateizzazione e di pagamenti per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta di 1/4 nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione e l'intero importo è dovuto immediatamente ed è automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'ari. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/~~autorizzazione~~, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

5. Gli interessi sono dovuti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile nella misura dell'interesse legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (che prevede le procedure utilizzabili per la riscossione coattiva, mediante la riscossione del canone) con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art.31

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che

autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32

Disciplina transitoria

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 33

Abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per la disciplina del Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico.

3. 11 presente regolamento entra diviene obbligatorio ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e pertanto nel 15° giorno di pubblicazione, una volta divenuto esecutivo.